

M\_INF-GABINETTO  
Uffici Diretta Collaborazione Ministro  
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0012993-18/09/2008-INGRESSO  
25.400/284

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4728/08

Roma, addi 18 set. 2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO**

Schema di d.P.R. recante:  
regolamento di organizzazione  
del Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti.

**MINISTERO**

**INFRASTRUTTURE**

**TRASPORTI**

Gab. dell'On. Ministro

D'ordine del Presidente,  
mi prego di trasmettere il  
parere numero n. 2914/2008  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



## **CONSIGLIO DI STATO**

### *Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

***Adunanza del 28 agosto 2008***

N. della Sezione:  
2914/2008

#### **OGGETTO:**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI – Schema di d.P.R.  
recante: regolamento di organizzazione  
del Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti.

#### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con la nota  
prot. n. 0010186 del 7 agosto 2008  
pervenuta il 18 agosto successivo, con la quale il Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti ha chiesto il parere sullo schema di regolamento indicato in  
oggetto.

Vista la relazione integrativa prot. n. 10740 trasmessa il 26 agosto  
2008.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Sabato  
Malinconico;

#### **PREMESSO:**

Riferisce l'Amministrazione che il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  
85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, prevede  
l'accorpamento nel Ministero delle infrastrutture degli uffici del Ministero dei  
trasporti, mediante trasferimento al neocostituito Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e umane già attribuite al menzionato Ministero dei trasporti.

Tale previsione ha reso necessario superare i regolamenti di organizzazione relativi ai preesistenti autonomi Ministeri con l'emanazione di un nuovo regolamento di organizzazione, come previsto specificamente dall'articolo 1, comma 16 del citato decreto-legge n. 85. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che, in particolare, all'articolo 74 detta talune norme in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione, che certamente trovano applicazione anche con riferimento alla riorganizzazione del neocostituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Secondo quanto stabilito dal menzionato decreto-legge n. 85, l'emanazione del regolamento in esame avrebbe dovuto essere preceduta dall'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti rispettivamente:

- a) la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);
- b) la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (art. 1, comma 18);
- c) la definizione provvisoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di riorganizzazione, degli uffici dei nuovi Ministeri risultanti dall'accorpamento.

A tal riguardo, il Ministero referente fa presente che il primo d.P.C.M. è stato predisposto come risulta dal testo allegato alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2008, con la quale veniva restituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'originale del d.P.C.M. senza data e controfirmato dai Ministri concertanti.

La stessa Amministrazione riferisce, altresì, che la definizione dello schema di regolamento in oggetto ha reso inutile l'emanazione del terzo provvedimento contenente la provvisoria definizione degli uffici del Ministero

e ha di fatto assorbito il d.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 18 del decreto-legge n. 85.

A tale specifico riguardo sostiene di aver effettuato una lettura combinata di quest'ultima disposizione con quella contenuta nel comma 16 dello stesso articolo 1, la quale stabilisce che il procedimento di accorpamento delle funzioni e delle strutture dei Ministeri deve comunque concludersi dando luogo ad una riduzione di almeno il 20% delle spese strumentali e di funzionamento dei nuovi Ministeri rispetto a quelle previste, complessivamente, per i Ministeri singolarmente considerati prima dell'accorpamento.

Conseguentemente, tenuto conto dell'esigenza di una rapida conclusione del processo di riorganizzazione dettato dalla normativa in esame, anche con riferimento all'opportunità di pervenire al completamento di tale processo in tempo utile con l'inizio del nuovo esercizio finanziario l'Amministrazione ha ritenuto che la predisposizione dello strumento definitivo di riorganizzazione degli uffici realizzi comunque le finalità perseguite dal menzionato comma 18 dell'articolo 1 del decreto n. 85. Ciò, a maggior ragione per effetto della scrupolosa rivisitazione delle funzioni e delle strutture che ha consentito una cospicua riduzione della dotazione organica e delle relative spese.

Ad avviso dell'Amministrazione sarebbe stato sostanzialmente rispettato il dettato normativo, che prevede il doveroso coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; queste, infatti, hanno potuto formulare per iscritto le proprie valutazioni sullo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero, a seguito di un incontro svoltosi il 28 luglio, nel corso del quale sono state altresì adempiute le prescrizioni relative all'informativa obbligatoria delle rappresentanze sindacali previste dai contratti collettivi nazionali.

Da ultimo l'Amministrazione segnala la circostanza che sullo schema in oggetto, nel testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, si é espresso positivamente il Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare nella

riunione del 1° agosto 2008 e si sono espressi favorevolmente il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Lo schema di provvedimento in questione si compone di diciotto articoli ripartiti in sette capi e reca la disciplina compiuta dell'organizzazione centrale e periferica degli uffici di livello dirigenziale generale, mentre per gli uffici dirigenziali di seconda fascia rinvia a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare la disciplina dei relativi compiti e attribuzioni (articoli da 1 a 14). La struttura centrale risulta organizzata in due Dipartimenti e diciotto Direzioni generali oltre ad altri organismi ed istituzioni con compiti specifici e dotati di autonomia funzionale ma comunque facenti capo al Ministero, quali il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la struttura tecnica di missione per il codice dei contratti pubblici, l'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 4).

L'organizzazione periferica di primo livello del Ministero é costituita da 9 Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche e cinque direzioni generali territoriali per l'esercizio delle competenze del Ministero decentrate sul territorio.

L'articolo 7 disciplina le attività e i compiti del Corpo delle capitanerie di porto con riferimento ai settori di competenza del Ministero.

Particolare rilievo assume l'articolo 14 concernente il personale. Esso prevede la rideterminazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale e non dirigenziale del neocostituito Ministero mediante un'apposita tabella facente parte integrante del testo, mentre i successivi articoli 15, 16, 17 e 18 recano rispettivamente le disposizioni relative alla verifica periodica dell'organizzazione del Ministero, all'abrogazione e

modificazione di norme, le disposizioni transitorie e finali e l'entrata in vigore del regolamento.

**CONSIDERATO:**

1. In via preliminare la Sezione ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine alle procedure dettate dal decreto-legge n. 85 e particolarmente sugli adempimenti preliminari all'emanazione dello schema di riorganizzazione in esame prefigurati nel menzionato decreto, profilo questo che ha già formato oggetto di valutazione in occasione dell'esame di precedenti schemi di regolamento.

A tal proposito il Collegio ha già avuto modo di sottolineare l'inadempimento conseguente alla mancata adozione dei decreti preliminari del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dai commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85, concernenti rispettivamente la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione del personale dei Ministeri neocostituiti a seguito di accorpamento e l'adozione di uno schema provvisorio di organizzazione degli uffici in attesa dell'approvazione dei regolamenti previsti dal comma 14.

Relativamente a quest'ultimo non si può ignorare che effettivamente l'adozione degli schemi definitivi dei regolamenti di riorganizzazione rende del tutto superfluo attuare una fase di organizzazione transitoria che, per il brevissimo lasso di tempo disponibile, non avrebbe alcun significato nemmeno di carattere sperimentale.

Quanto invece alla mancata predisposizione del d.P.C.M. previsto dal comma 18 sopra citato la situazione che ne consegue deve essere valutata attentamente anche alla luce delle motivazioni esposte dalle Amministrazioni interessate.

Nel caso in esame le ragioni illustrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di una rapida conclusione del processo di riorganizzazione delle strutture, per cui si è ritenuto di privilegiare l'adozione dello schema definitivo di riorganizzazione degli uffici realizzando comunque, attraverso tale schema, gli obiettivi sostanziali di riduzione degli organici e delle spese, sottesi

al passaggio preliminare costituito dal d.P.C.M. di cui al comma 18, non appaiono del tutto irrilevanti.

Al tempo stesso appaiono significativi i dati forniti nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema, che danno conto adeguatamente anche del rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 74, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernenti, rispettivamente, la riduzione delle dotazioni organiche di personale con qualifica dirigenziale e del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto rispetto a quelle attribuite ai singoli Ministeri prima dell'accorpamento.

Tuttavia va ricordato che il comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 intende garantire fluidità e speditezza al processo di riaccorpamento individuando l'autorità politica che dirime preventivamente eventuali conflitti e al contempo consente alle OO.SS. di partecipare fin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in funzione consultiva, come del resto l'ordinamento prevede in via generale in tutti i processi di riorganizzazione, trattandosi di spostare risorse umane nel contesto di un indirizzo che, nel caso di specie, è chiamato anche a produrre ulteriori economie di spesa, sulla base anche del successivo decreto-legge n. 112 del 2008.

Ora appare difficile eliminare questo rilevante passaggio procedimentale esplicitamente richiamato dal comma 18 dell'art. 1 citato, senza creare un *vulnus*, quantomeno procedurale.

In particolare, quanto alla possibilità data alle OO.SS. di interloquire sulla materia, si tratta di verificare se al di là del dato formale, che comunque resta vulnerato, le concrete modalità con cui si è svolta la consultazione delle OO.SS. sullo schema di regolamento di organizzazione in esame, abbiano in effetti consentito alle rappresentanze dei lavoratori di rendersi pienamente conto della tecnica e delle scelte implicite nello schema loro sottoposto; in particolare, se l'adempimento richiesto dal comma 18 dell'art. 1 sia stato comunque realizzato, in via sostanziale.

Orbene, la scelta dell'Amministrazione di saltare questa fase e di risolverla allegando al d.P.C.M. di cui al comma 8 il quadro delle risorse di diritto e di fatto coinvolte nelle strutture trasferite sembra sufficiente a garantire quella partecipazione a titolo consultivo delle OO.SS..E in tal senso depone anche la nota della CISL di cui si dirà tra breve.

Quanto, poi, ai poteri di soluzione dei potenziali conflitti interministeriali, intestati direttamente alla Presidenza del Consiglio, la favorevole circostanza politica che si è realizzata attraverso l'assoluto allineamento delle amministrazioni concertanti sulla proposta del Ministero precedente, limita il *vulnus* al piano meramente formale.

Alla luce di tali considerazioni ritiene la Sezione che, ferma la irregolarità procedurale, non esistono le condizioni per esprimere un parere preclusivo all'ulteriore *iter* del procedimento normativo.

2. Sempre in via preliminare deve esaminarsi la questione della ammissibilità o meno nel presente *sub*-procedimento consultivo di un documento non pervenuto per il tramite dell'Amministrazione titolare del potere normativo.

Difatti con la nota – ricordata - del 28 luglio 2008, la C.I.S.L.-Funzione pubblica (settore dirigenza), ha trasmesso al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti copia di una lettera inviata nella stessa data all'Amministrazione, nella quale formula una serie di rilievi sullo schema di d.P.R. in oggetto, che peraltro non risultano essere stati formalizzati nel corso della riunione di consultazione svoltasi nella stessa giornata del 28 luglio 2008, alla quale la menzionata organizzazione sindacale ha regolarmente partecipato.

A tale iniziativa potrebbe opporsi che l'articolo 49, comma 2, del r.d. n. 444 del 1942 escluderebbe in maniera tassativa che il Consiglio di Stato possa tener conto di rilievi, osservazioni o documenti che non risultino trasmessi per il tramite dell'Amministrazione.

Al riguardo, si premette che in punto di fatto è dato riscontrare un orientamento già consolidato che tende a valorizzare in massimo grado il

principio di trasparenza e di partecipazione all'attività decisionale della P.A., ma il Collegio ritiene opportuno affrontare *ex professo* la questione.

Orbene, non può non considerarsi in proposito che questa norma, per il momento storico in cui è stata adottata e per la stessa anzianità, mal si adatta ai principi cui devono attualmente ispirarsi i rapporti fra autorità e società civile nell'attività di normazione. Né si tratta di una generica incompatibilità, ma al contrario di uno stridente contrasto con i criteri di "*better regulation*" elaborati in sede europea, con la disciplina dell'attività normativa dettata da ultimo con la legge di semplificazione per l'anno 2005 (legge n. 246 del 28 novembre 2005) e con il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, previsto dall'art. 1, comma 2 del d.l. 10 gennaio 2006 e convertito nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

Quanto al profilo comunitario, nel Libro bianco "*La governance europea*" (COM (2001) 428 definitivo/2), si afferma chiaramente e ripetutamente che condizione essenziale per il miglioramento della regolazione è la partecipazione dei cittadini e si precisa che "*Non è possibile creare una cultura della consultazione mediante norme di legge, che apporterebbero eccessiva rigidità e rischierebbero di rallentare l'adozione di determinate politiche. La cultura della consultazione va basata invece su un codice di condotta comprendente criteri qualitativi minimi (standard), incentrati su argomenti, tempi, persone e modi della consultazione*".

Con ciò si sottolinea come la acquisizione più ampia possibile di elementi e dati derivanti dalla consultazione, debba costituire un momento naturale dell'attività di regolazione, anche al di là della puntuale previsione normativa.

Ma tale previsione nel nostro Paese esiste.

Anzitutto l'ultima legge di semplificazione citata, nel disciplinare l'AIR (analisi di impatto per la regolamentazione) e la VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione), all'articolo 14, comma 5, lett. a), rinvia ad un apposito regolamento la disciplina del procedimento dell'AIR e nell'ambito di questo della "*consultazione...*".

Il Consiglio di Stato, a sua volta, nell'esprimere parere sullo schema di regolamento in questione (parere n. 1208/2006 - adunanza 21 aprile 2008), ha appunto lamentato la mancanza di norme relative a questa fase procedimentale, condizionando il parere alla introduzione di una specifica disciplina dell'attività di consultazione, proprio sul presupposto che essa costituisca un passaggio ineliminabile dell'attività di regolazione.

Inoltre nel Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione - che è esso stesso frutto di una accurata consultazione con i soggetti pubblici e privati - si sottolinea più volte l'importanza della consultazione richiamando l'attenzione delle amministrazioni promotrici dell'attività di regolazione sulla necessità di una effettiva e ampia acquisizione di elementi istruttori.

Nella relazione, infatti, gli elementi salienti della parte III del Piano, vengono così sintetizzati: *“- predisposizione del piano sulla base di un'ampia consultazione, in modo da condividere gli obiettivi di risultato e le linee di azione, così da definire un “programma condiviso” con le Regioni, le autonomie locali, le parti sociali;....- individuazione di un sistema di consultazione/concertazione dei vari soggetti nazionali interessati;”* e inoltre che *“La qualità della regolazione viene indicata tra le azioni prioritarie per le Istituzioni comunitarie e nazionali, perseguibile tramite procedure quali l'analisi di impatto, la consultazione, la regolazione, e un recepimento tempestivo e corretto delle norme comunitarie”*.

Non vi è dubbio, dunque, che la consultazione, insieme alla trasparenza che ne è il presupposto, costituisca la novità più rilevante dell'attuale modo di espletare l'attività di regolazione.

Ebbene, che tale fase fondamentale possa essere in tutto o in parte sottratta alla valutazione del Consiglio di Stato ad arbitrio dell'Amministrazione precedente non può non ritenersi del tutto incongruo.

Ed in effetti lo stesso Consiglio di Stato nel primo parere interlocutorio sul regolamento ha chiesto che fosse introdotta una norma che preveda l'invio dei risultati della consultazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

D.A.G.L. - nella nota n. DAGL/1641/2.1/2008/9 del 14 aprile 2008, ha sostanzialmente condiviso la richiesta ed ha solo manifestato l'opportunità di rinviare la precisazione ad una apposita direttiva.

La Sezione, conclusivamente, è dunque dell'avviso che non si possa prescindere dal prendere in considerazione gli apporti pervenuti direttamente da organizzazioni o soggetti terzi comunque interessati alla materia oggetto della disciplina.

Verificandosi tale situazione, peraltro, va salvaguardata la possibilità dell'amministrazione procedente di prendere conoscenza degli atti pervenuti ed eventualmente di controdedurre, poiché non può non tenersi fermo il suo ruolo primario e quindi il suo potere di scelta in ordine ai profili sostanziali e formali.

Tale esigenza è stata pienamente rispettata nel caso di specie in cui la nota della CISL del 28 luglio 2008 non solo – come già precisato - risulta inviata anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma quest'ultimo ha anche trasmesso le sue osservazioni con nota prot. n. 0010858 del 27 agosto 2008.

3. Venendo al merito delle questioni sollevate dalla CISL tra le osservazioni formulate va presa particolare considerazione quella con la quale si contesta l'attribuzione al Comando del Corpo delle capitanerie di porto della competenza generale in materia di sicurezza della navigazione (art. 7, comma 2, lettere c) e d)), che, nei precedenti regolamenti approvati con d.P.R. n. 271 del 2007 e n. 184 del 2004 (concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero dei trasporti e quella del Ministero delle infrastrutture e trasporti scaturito dal primo accorpamento) risultava limitata ai soli aspetti tecnici.

Nella relazione aggiuntiva l'Amministrazione obietta che in effetti le disposizioni dei due citati decreti presidenziali erano in contrasto con la normativa primaria già all'epoca esistente e in particolare con l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 il quale prevede che il Comando generale *“esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Osserva al riguardo la Sezione che non può negarsi l'esistenza di un problema di coordinamento fra le attribuzioni dei due organismi, problema che

emerge con chiarezza nello schema proposto in particolare a proposito delle competenze in materia internazionale. Queste infatti risultano attribuite contemporaneamente e genericamente sia al Comando generale, nella citata lettera d), comma 2 dell'art. 7, sia alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, alle lettere a) e j) dell'articolo 6.

Si impone dunque un chiarimento che, ad avviso della Sezione, potrebbe concretarsi nella separazione fra il momento gestionale e quello normativo. Non vi è dubbio infatti che l'attività amministrativa in senso stretto sia di competenza del Comando mentre al contrario l'attività di regolazione debba far capo alla Direzione generale, sia pure con il supporto tecnico del Comando stesso; e ciò ovviamente con riferimento vuoi ai rapporti interni vuoi a quelli comunitari e internazionali. A questo criterio del resto sembra ispirarsi lo stesso schema proposto che correttamente sempre nell'art. 7 alla lettera g) affida al Comando *“la predisposizione della normativa tecnica di settore”*.

In conclusione ritiene la Sezione che per evitare o quantomeno ridurre i rischi di contraddittorietà ed incertezza del quadro normativo sia opportuno ripristinare nella lettera d) dopo le parole *“per gli aspetti”* la parola *“tecnici”*. Naturalmente rimane affidato al buon senso e alla collaborazione fra i due organismi una corretta ed efficiente gestione di questa delicata materia.

4. Con riferimento ai singoli articoli, la Sezione osserva quanto segue:

a) all'art. 4, comma 3, relativo alla struttura del Consiglio superiore dei lavori pubblici, occorre specificare il numero delle sezioni in relazione al contingente di dirigenti generali assegnati; ciò a seguito dell'intervenuta soppressione di una sezione ai fini di riduzione della spesa;

b) all'art. 7, che reca la disciplina delle funzioni del Corpo delle capitanerie di porto, si ribadisce l'opportunità che l'Amministrazione definisca in maniera più puntuale le disposizioni ivi contenute relative alle competenze in materia di sicurezza della navigazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto nei sensi innanzi specificati;

c) all'art. 8, comma 3, occorre meglio definire le attribuzioni assegnate ai vicari eventualmente nominati dai Provveditori interregionali, in quanto non si

comprende la limitazione della funzione alla sola sede interregionale coordinata;

d) negli articoli 10, comma 7 e 13, comma 2, relativi all'organizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia ricompresi nei Provveditorati interregionali alle OO.PP. e nelle Direzioni generali territoriali, si rileva che si fa rinvio a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare per disciplinarne i compiti senza tuttavia indicare la dotazione numerica di detti uffici, come invece operato per gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale: occorre integrare in tal senso la disposizione;


e) l'art. 18, comma 1, recante l'entrata in vigore del provvedimento, va espunto dal testo, in quanto non occorre riprodurre specificamente il termine di ordinaria *vacatio legis*.

5. Raccomanda infine la Sezione una attenta rilettura del testo alla luce dei principi fissati dalla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, specie per le citazioni di provvedimenti legislativi e l'uso improprio delle lettere maiuscole.

#### P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione  
(Giuseppe Coraggio)



Il Segretario d'adunanza  
(Maria Barbagallo)



VERBALE DELLA RIUNIONE AVENTE AD OGGETTO L'INFORMATIVA ALLE OO.SS.  
SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE.

Il giorno **28 luglio 2008** alle **ore 10,00** presso la sede ministeriale - sala del Parlamentino - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, giusta convocazione all'uopo effettuata dal Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Claudio Iafolla, la quale, allegata al presente processo verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, sono presenti rappresentanti delle seguenti OO.SS. maggiormente rappresentative a livello compartimentale:

- CGIL/FP
- CISL/FPS
- UIL/PA
- CONFSAL/UNSA
- FLP
- RDB/PI
- DIRSTAT
- CIDA/UNADIS

La delegazione di parte pubblica risulta essere così composta:

- Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Claudio Iafolla con funzioni di Presidente;
- Capo dell'ufficio Legislativo, Cons. Gerardo Mastrandrea;
- Dott. Massimo Provinciali, Direttore Generale del Personale ex Ministero dei Trasporti;
- Dott. Aldo Cappiello, Direttore Generale del Personale ex Ministero delle Infrastrutture;
- Sig. Guglielmo Marconi, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Avv. Bernadette Veca, consigliere giuridico del Ministro, con funzioni di segretario verbalizzante.

In apertura di riunione il Capo di Gabinetto ringrazia i presenti di essere intervenuti all'odierno incontro, facendo, al contempo, presente che lo stesso si rende necessario in ragione del processo di riorganizzazione interessante il neo istituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, *ex lege*, ha assunto l'assetto organizzativo articolato in strutture dipartimentali. Lo stesso Presidente della delegazione di parte pubblica illustra, poi, le linee

essenziali attraverso cui è stata concepita l'architettura sia dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero che dello schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

Il Cons. Claudio Iafolla, nel concludere il proprio intervento, lascia la parola agli intervenuti rappresentanti delle OO.SS., pregando i relatori di formulare interventi mirati nei quali apportare, di volta in volta, contributi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente resi.

Prende, quindi la parola, il rappresentante designato della CGIL/FP, il quale evidenzia in primo luogo la non divisibilità di allocare la Direzione Generale del personale nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale giacchè la maggior parte del contingentamento del personale fa capo all'ex Ministero dei Trasporti. Suggerisce, pertanto all'Amministrazione di separare la Direzione Generale del personale da entrambe le strutture dipartimentali al fine di creare un ufficio trasversale. Nel rappresentare, in occasione del dialogo aperto dall'Amministrazione, alcune delle problematiche del personale tuttora pendenti sebbene non direttamente connesse all'argomento posto all'ordine del giorno della odierna riunione, fa da ultimo presente, la necessità che si portino a compimento, nell'interesse del personale tutto, le procedure di riqualificazione attualmente sospese, addivenendo ad ottenere quanto prima la disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

Prende la parola il rappresentante designato della UIL/PA il quale associandosi al precedente intervento, propone l'istituzione di un autonomo Dipartimento nel quale collocare la Direzione Generale del Personale al fine di garantire un equilibrio nella gestione. Al pari chiede all'Amministrazione di adoperarsi in tutte le sedi opportune al fine di consentire il proseguimento delle procedure contrattuali volte alla definizione dei passaggi di livello interessanti tutto il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Interviene il rappresentante della CISL/FP il quale si associa ai precedenti interventi lamentando la localizzazione della Direzione Generale del Personale nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Propone pertanto di porre la Direzione in parola in modo trasversale ed in posizione di terzietà rispetto alle strutture Dipartimentali. Infine fa presente la necessità che la dotazione organica di cui alla "Tabella A" allegata allo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero sia articolata per aree professionali e non per qualifiche.

Al termine dell'intervento in questione, prende la parola il Presidente della delegazione di parte pubblica, chiarendo che l'impianto attraverso cui è stata costruita la "Tabella A" risponde al nuovo CCNL per il personale non dirigenziale comparto Ministeri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso espressamente richiamare l'attenzione

dell'Amministrazione sulla circostanza che la tabella riassuntiva in parola fosse costruita proprio secondo l'impianto posto dal vigente CCNL.

A conclusione dei chiarimenti apportati dal Capo di Gabinetto prende la parola il rappresentante designato delle RDB/PI il quale, nel lamentare al pari dei colleghi precedentemente intervenuti, la localizzazione della Direzione Generale del Personale così come proposta nello schema di regolamento *de quo*, si duole per i tagli al personale che dovranno essere fatti in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

Prende quindi la parola un rappresentante della UNSA il quale si associa alle doglianze dei precedenti interventori circa la localizzazione della Direzione Generale del Personale, proponendo, di converso, l'inserimento presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Fa presente, altresì, per quanto attiene l'articolazione delle strutture periferiche la delicata situazione della Sardegna con riguardo all'attuale articolazione delle Direzioni Generali Territoriali.

Il Capo di Gabinetto assicura che, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge, sarà valutata l'opportunità di articolare diversamente le Direzioni Generali Territoriali al fine di armonizzare la gestione della Sardegna con le restanti aree geografiche interessate.

Prende la parola il rappresentante della FLP il quale rappresenta la propria contrarietà rispetto all'iter seguito dalla precedente compagine governativa per l'individuazione di figure vicarie dei Provveditori alle opere pubbliche nonché in merito ai criteri all'ora adottati in ragione dell'assenza di qualsivoglia parametro normativo a ciò legittimante. Pertanto, guarda con favore la scelta dell'attuale Amministrazione di concedere unicamente la facoltà, peraltro prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al Provveditore di nominare un proprio vicario tra le figure dirigenziali appartenenti al proprio ufficio.

Al termine, interviene il rappresentante delegato del CIDA/UNADIS il quale relativamente alla figura dei provveditori vicari replica che la stessa parrebbe ultronea giacché tale facoltà è attualmente già riconosciuta per effetto delle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente, prende la parola il delegato della DIRSTAT TRASPORTI, il quale desidera focalizzare l'attenzione dell'Amministrazione sulla dotazione di personale dirigenziale di prima e di seconda fascia ed in particolare sulla necessità che siano equiparate, sotto il profilo numerico, le Direzioni Generali Territoriali ai Provveditorati per le Opere Pubbliche. Poi si unisce ai precedenti interventi circa la necessità di collocare la Direzione Generale del Personale in posizione di autonomia e terzietà rispetto alle articolazioni dipartimentali.

Prende, da ultimo, la parola in Capo di Gabinetto, assicurando le OO.SS. circa la non definitività degli schemi provvedimentali di cui odiernamente si è data informativa nonché sulla

volontà dell'Amministrazione di addivenire ad una verifica di compatibilità prima di tutto normativa con le richieste all'uopo formulate, recependo, senza indugio le osservazioni che saranno valutate compatibili con il vigente quadro normativo.


A tal fine, da subito, il Presidente della delegazione di parte pubblica evidenzia che la struttura Dipartimentale è stata una scelta cui l'Amministrazione ha dovuto obbligatoriamente adeguarsi giusta apposita previsione ad opera del vigente quadro normativo.

Nel ringraziare, quindi, nuovamente i presenti per i contributi apportati al lavoro svolto dall'Amministrazione nel comune intendimento di voler consentire l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali del neo istituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Capo di Gabinetto dichiara terminata la seduta alle ore 12,00

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cons. Claudio IAFOLLA



IL SEGRETARIO

Avv. ~~Benedetta~~ VECA